



FIMOS

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

Regolamento per l'iscrizione all'ALBO MASSOTERAPISTI D'ITALIA – A.M.I.

Art. 1.

Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità d'iscrizione all'Albo Massoterapisti d'Italia- A.M.I. Il Registro è stato predisposto da F.I.M.O.S. allo scopo di dare garanzie agli utenti in merito alla formazione acquisita, alle competenze professionali e all'esperienza degli operatori, nonché di dare maggiore visibilità ai professionisti del settore. L'iscrizione al Registro è da considerarsi come un'attestazione della professionalità dell'associato relativamente ai servizi che egli presta, sinonimo di pregio e qualità.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione

Possono procedere all'iter d'iscrizione coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- Aver conseguito l'Attestato Abilitante all'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di "Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici";
- Iscrizione alla Federazione di categoria F.I.M.O.S
- Avere un curriculum formativo svolto presso una delle scuole di eccellenza o conforme agli standard definiti dal Comitato Tecnico Scientifico riportati nel regolamento "Scuole di Eccellenza"
- Esperienza lavorativa nel settore (in via subordinata o in autonomia) di almeno un anno successivo al conseguimento del titolo abilitante.
- Aver frequentato percorsi di specializzazione nel settore di competenza (formazione continua)

Art. 3.

Domanda di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione al registro gli operatori, in possesso dei requisiti di cui all'Art.2, devono inviare a segreteria@fimos.it :

- modulo di iscrizione scaricabile dal sito
- Carta d'identità



FIMOS

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

- Codice fiscale
- Copia dell'attestato abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici
- Copia del Piano di studi dell'Ente formativo presso il quale è stato conseguito il Titolo
- Certificato delle Competenze rilasciato dall'Ente formativo presso il quale è stato conseguito il Titolo
- Certificati di frequenza a percorsi di specializzazione nel settore di competenza
- Se libero professionista: copia del Certificato di apertura P.IVA
- Se lavoratore subordinato: dichiarazione dei periodi lavorativi svolti

Art. 4.

Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione

1. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, il Comitato Tecnico Scientifico dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con disposizione da comunicare al richiedente.
2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, la segreteria FIMOS provvede a richiederne la produzione all'operatore interessato all'iscrizione al Registro, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.
3. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda e degli eventuali elementi integrativi di cui al comma 2 sia rilevata la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, verrà inviato al richiedente il certificato di iscrizione all'albo/registro A.M.I.

Art. 5.

Tenuta e pubblicità del Registro

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede la segreteria FIMOS tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.
2. Nel Registro sono annotati:
 - a. Nome e cognome dell'associato;



FIMOS

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

- b. il numero progressivo d'iscrizione;
- c. la denominazione dello studio/struttura operativa;
- d. la sede legale o operativa;
- e. l'ambito prevalente di attività in cui opera l'associato.

F.I.M.O.S

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi